



CITTÀ DI ALCAMO

DIREZIONE 3

AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE E SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PUBBLICO (RIAPERTURA DEI TERMINI)

LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11

**FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2018
IL DIRIGENTE**

Visto l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il decreto del ministro dei lavori pubblici 7 giugno 1999, (in G.U. 19 luglio 1999, n. 167);

Visto IL BANDO prot. n. 9229 del 28 febbraio 2020 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità (in G.U.R.S. n. 12 del 06/03/2020);

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2018, n. 166 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificato, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;

RENDE NOTO

Che per l'anno 2020, in applicazione della sentenza **della Corte Costituzionale 20 luglio 2018, n. 166 con la quale si dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112** prima richiamata, i cittadini interessati possono richiedere il contributo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'anno 2018, secondo le modalità appresso specificate: **SOGGETTI BENEFICIARI DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI CONTRIBUTO.**

Possono presentare la domanda **esclusivamente** gli stranieri muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE e **residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale** e residenti nel Comune che conducono in locazione, regolata da contratto regolarmente registrato nel 2018, unità immobiliari, di proprietà pubblica o privata e **di alloggi di edilizia economica e popolari (Esclusi cat. Catastali A/1, A/8 e A/9) il cui contratto di locazione sia ancora in corso con gli enti gestori di settore debitamente registrato** adibite ad abitazione principale del nucleo familiare.

REQUISITI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI.

La concessione del contributo è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti riferiti al nucleo familiare:

a) reddito annuo imponibile complessivo **non** superiore a € 13.192,92 (circolare INPS n. 44 del 22/03/2019), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% cosiddetta fascia "A" fatta salva la possibilità di incremento del 25% quindi fino a € 16.491,15 dei limiti di reddito per i casi previsti dall'art. 2, comma 4, del citato DM. Lavori pubblici 7 giugno 1999 ;

b) reddito annuo imponibile complessivo **non** superiore a € 15.151,45 (corrispondente a quello determinato per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al D.D.S. n. 2212 del 07/08/2018), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% cosiddetta fascia "B" fatta salva la possibilità di incremento del 25% quindi fino a € 18.939,31 dei limiti di reddito per i casi previsti dall'art. 2, comma 4, del citato DM. Lavori pubblici 7 giugno 1999 ;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b), l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dalla dichiarazione dei redditi anno 2019 (redditi prodotti nell'anno 2018) e l'ammontare del canone è quello risultante dai contratti di locazione.

Il contratto di locazione dell'alloggio deve coincidere nell'anno 2018 con la residenza del nucleo familiare e dovrà essere allegato alla documentazione per l'accesso al contributo unitamente al certificato di stato di famiglia o autocertificazione.

Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente o assimilato o da lavoro autonomo, lo stesso reddito è diminuito per ogni figlio a carico di € 516,45.

Dopo la detrazione per i figli a carico, in caso di lavoro dipendente o assimilato detto reddito va ulteriormente abbattuto del 40%.

Si precisa che con riferimento alle dichiarazioni reddituali prodotte, verranno effettuati controlli a mezzo delle competenti autorità.

SONO ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI COLORO CHE:

- non sono titolari di un contratto di locazione registrato.
- hanno usufruito della detrazione di cui al comma 1 ed 1bis dell'art. 16 T.U.I.R. (Testo Unico Imposte sui Redditi) ove il proprietario e il conduttore abbiano stipulato un contratto a canone agevolato per effetto della circolare n.34 del 4 aprile 2008 della Agenzia delle Entrate.
- occupino alloggi di Edilizia Economica e Popolare con contratto di locazione ancora in corso con gli Enti Gestori di settore, di quelli aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e di quelli locati esclusivamente per finalità turistiche.
- siano titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
- siano titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il 1° grado o tra coniugi non separati legalmente (in caso contrario allegare provvedimento di separazione o di divorzio del Tribunale) e ciò a pena di esclusione del beneficiario.
- usufruiscano di altre agevolazioni analoghe

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'entità dei contributi è subordinata all'assegnazione delle somme che saranno assegnate dalla Regione Siciliana, a questo Comune e saranno suddivise secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a € 3.098,74;
- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a € 2.324,05.

CORRETTIVO PER SITUAZIONI PARTICOLARI.

Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere redatte, in carta libera, esclusivamente sugli appositi moduli contenenti le autocertificazioni richieste " famiglia e Residenza " forniti gratuitamente dal comune.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
2. scheda allegata debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente sotto la personale responsabilità
3. copia conforme del contratto di locazione, debitamente registrato;
4. Ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod.F.23, anno 2018, ove dovuto;
5. attestazione ISE riferita alla dichiarazione anno 2019 (sui redditi 2018) o autocertificazione, qualora il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
6. attestazione ISEE riferita alla dichiarazione anno 2019 (sui redditi 2018) o autocertificazione, qualora il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
7. Codice I.B.A.N., per l'accreditamento del contributo;
8. per i cittadini extracomunitari copia fotostatica del permesso di soggiorno, e certificato storico di residenza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere consegnate brevi-mano all'ufficio protocollo o inviate tramite pec all'indirizzo comunediAlcamo.protocollo@pec.it - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro e non oltre il giorno 10/09/2020;

Se la domanda è spedita mediante raccomandata postale, fa fede la data di spedizione.

NB) i moduli di domanda saranno scaricabili soltanto sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it.

IL VICARIO
fto Dott.ssa. Rosa Scibilia